



GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Frazione Fè, 2
10070 – Ceres (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato”

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Misura 227

**SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE
FORESTALI**

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 - Descrizione del Progetto

Allegato A.2 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario privato

Allegato A.3 - Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso/area di fruizione sul sito internet del GAL

Allegato B Schema di garanzia e deliberazione di Giunta/Consiglio per la richiesta di anticipo da parte di Enti Pubblici

Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato D Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 4/2/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" e intitolato "*Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato*", il cui tema strategico unificante sono "Le forme collettive tra imprese come strumento per favorire l'accesso dei prodotti di eccellenza verso nuovi mercati".

2. Il Piano di Sviluppo del "Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone", si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

- Linea di intervento 1: Diversificazione del sistema di offerta turistica locale
- Linea di intervento 2: Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici
- Linea di intervento 3: Accompagnamento allo sviluppo e alla creazione di impresa.

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1 "Diversificazione del sistema di offerta turistica locale" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- aumentare i flussi turistici nell'area GAL;
- creare un sistema di offerta turistica consolidato e duraturo nel tempo, strutturato principalmente sulla valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e naturalistiche presenti nell'area GAL;
- promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici (predisposizione di proposte che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta locale);
- diversificare e qualificare il sistema di accoglienza turistica, attraverso progetti che consentano di attrarre nuovi target turistici, primo tra tutti quello costituito dai turisti con disabilità e con esigenze specifiche;
- creare una rete locale di operatori turistici specializzata nell'accoglienza e nell'accompagnamento delle persone in difficoltà;
- sviluppare e adottare formule innovative di commercializzazione dell'offerta turistica (web).

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 1 "Diversificazione del sistema di offerta turistica locale" del PSL, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura: 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree forestali.

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	<ul style="list-style-type: none">✓ accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali;✓ creare nuove proposte di visita sul territorio, diversificando l'attuale sistema di offerta turistica;✓ stimolare la fruizione, sotto il profilo turistico, didattico e culturale, della "risorsa bosco" presente sul territorio del GAL, con particolare riferimento alla fruizione da parte delle persone con disabilità;✓ contribuire a connotare ulteriormente il sistema territoriale locale, mettendo in rete il patrimonio naturale, sostenendo il mantenimento e il miglioramento degli elementi tipici del paesaggio rurale tradizionale;✓ promuovere progetti di valorizzazione di aree boscate che abbiano ricadute di tipo sovracomunale
Collegamento con i fabbisogni prioritari e con il tema strategico unificante	<ul style="list-style-type: none">✓ tutela e miglioramento della qualità ambientale in funzione di una sua valorizzazione a fini turistici e sociali;✓ promozione di nuove forme di fruizione del patrimonio forestale mediante la creazione di nuovi percorsi di visita e aree di fruizione (fruibili anche da persone con disabilità)
Collegamento con la linea di intervento	<p>L'azione consente di diversificare l'attuale sistema di offerta turistica, creando percorsi di visita e aree di fruizione legate a temi specifici collegati alla "risorsa bosco".</p> <p>Inoltre, l'azione consente di creare percorsi e aree di visita fruibili anche da persone con disabilità, dando consistenza alla linea di intervento 1 del PSL del GAL, che prevede la costituzione di un sistema di offerta turistica sul territorio specificamente dedicata alla fruizione della montagna da parte delle persone con esigenze specifiche</p>

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei Comuni appartenenti all'area GAL, ovvero:

Ala di Stura	Corio	Pessinetto
Balangero	Germagnano	Rubiana
Balme	Givoletto	Traves
Cantoira	Groscavallo	Usseglio
Cafasse	La Cassa	Val della Torre
Caprie	Lanzo T.se	Vallo T.se
Ceres	Lemie	Varisella
Chialamberto	Mezenile	Viù
Coassolo T.se	Monastero di Lanzo	

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli Enti pubblici che abbiano una competenza istituzionale nel settore della gestione e della valorizzazione forestale e che abbiano il possesso delle superfici forestali interessate, localizzate in area GAL, almeno per la durata del periodo d'impegno.

Qualora vi siano delle aree private funzionali alla valorizzazione di aree pubbliche, con apposita convenzione il Comune, quale unico beneficiario dell'intervento, potrà estendere gli investimenti anche su aree privata previo specifico contratto scritto e regolarmente registrato e/o tramite dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario delle superfici (Allegato A.2).

Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi mirati alla valorizzazione delle superfici forestali così come indicato all'art. 3 della L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e dei manufatti storici in essi inseriti per una loro migliore fruibilità sociale, per scopi ricreativi, turistici culturali e didattici.

2. Le superfici forestali interessate dagli interventi debbono essere:

- individuate dagli strumenti o dagli studi di pianificazione previsti dalle norme vigenti in materia forestale, ancorché non ancora approvati, a funzione protettiva/produttiva, protettiva o naturalistica (compresa la rete Natura 2000);
- individuate alla Regione Piemonte idonee per la raccolta del seme.

Le superfici forestali sono individuate secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

3. Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

- a) creazione di percorsi autoguidati;
- b) realizzazione di punti di accesso, punti informativi e descrittivi;
- c) allestimento di aree di sosta e di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi;

- d) valorizzazione di manufatti storici (quali muretti di contenimento, piloni, insegne votive, etc..) posti lungo i percorsi oggetto d'intervento;
- e) sistemazione e allestimento di percorsi, compresi elementi di segnaletica e comunicazione, attrezzature ed eventualmente accorgimenti "dedicati", specificamente pensati per agevolare persone con disabilità o con esigenze specifiche;
- f) allestimento di aree di sosta a supporto delle attività turistico ricreative

4. Gli investimenti di cui al comma precedente devono essere realizzati su superfici forestali di proprietà privata o comunale e non devono condurre ad un apprezzabile incremento nel valore economico o nella redditività delle superfici interessate. Gli investimenti realizzati non devono comunque comportare alcun ritorno economico per i proprietari e/o i gestori delle superfici forestali interessate.

Inoltre la legna derivante dagli interventi, se non lasciata in loco, potrà essere destinata ai residenti ad uso focatico, utilizzata per interventi di ingegneria naturalistica nel territorio comunale. Nel caso si intenda alienarla occorre detrarre dal contributo il valore opportunamente stimato in base alla Tabella "Prezzi unitari da utilizzarsi per la stima del valore dei prodotti legnosi ottenuti dall'intervento per materiale all'imposto, pronto per essere caricato su camion" Allegato 2 del bando misura 122 del PSR 2007-2013 disponibile on-line all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/rurale/dwd/mis122/Allegato2.xls>

5. Qualunque sia il contenuto dell'intervento, il beneficiario deve prevedere la realizzazione di un'adeguata segnaletica illustrativa, che consenta la fruizione dei percorsi / aree allestite e che guidi il visitatore a comprenderne e a rispettarne il significato naturalistico, ambientale e forestale.

6. Il beneficiario del contributo di cui all'art. 5 può attivare convenzioni e accordi con associazioni, pro-loco, gruppi locali, imprese turistiche, etc., per la gestione senza fini di lucro e la manutenzione nel tempo delle aree e dei percorsi realizzati attraverso i progetti candidati sul presente bando.

L'impegno all'attivazione di tali convenzioni e accordi costituisce il punteggio di merito di cui all'art. 13. In questi casi dovrà essere allegata alla domanda di contributo una dichiarazione d'intenti che attesti tale disponibilità. Alla richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori dovrà essere presentato il conseguente documento scritto che attesti le convenzioni o i contratti stipulati.

7. Tutti gli interventi realizzati dovranno essere finalizzati a rendere fruibili dei percorsi turistici in generale a tutta la popolazione, ma in particolare alle persone con disabilità, così come previsto dalla Linea di Intervento 1 del PSL. Inoltre si dovrà consentire l'inserimento dei nuovi percorsi/aree di fruizione all'interno del sito internet del GAL, fornendo il materiale illustrativo e descrittivo in adeguato formato grafico e su supporto digitale. A tal fine è prevista la formalizzazione di un impegno, da parte del beneficiario di contributo, con la sottoscrizione del documento contenuto nell'Allegato A.3.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Tipologie di intervento	Spese ammissibili
A. Sistemazione e creazione di sentieristica	<p>Sistemazione di sentieri esistenti Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica già esistente:</p> <ul style="list-style-type: none">A.1) ripulitura tramite decespugliamento o taglio di piante arboree;A.2) sistemazione del fondo del tracciato;A.3) ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Per le scarpate a valle il ripristino può essere fatto anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica;A.4) ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica;A.5) ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, etc....);A.6) realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle;A.7) recupero e ristrutturazione di manufatti storici posti lungo i sentieri esistenti (piloni, insegne votive, etc.) <p>Creazione di nuovi sentieri La realizzazione di nuovi tracciati è consentita, nell'ambito del progetto complessivo, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">A.8) collegamento alle aree di sosta, ai siti di interesse naturalistico, culturale, etc. e comunque funzionali agli interventi di cui al tipo B e C;A.9) collegamento tra percorsi/aree in progetto con sentieri/itinerari già esistenti e accatastati in base alla rete e al catasto regionale del patrimonio escursionistico (RPE,CAI, GTA, sentieri regionali, specificare.....) <p>Sono ammissibili gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">A.10) apertura di sentiero di larghezza pari a 0,90-1,00 mt. con contropendenza a monte;A.11) regolarizzazione delle scarpate, anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica realizzati sulle scarpate;A.12) realizzazione e apposizione della segnaletica;A.13) realizzazione di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, etc....);A.14) realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle;A.15) recupero e ristrutturazione di manufatti storici posti lungo i nuovi tracciati (piloni, insegne votive, etc.)

<p>B. Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi</p>	<p>Sono finanziabili gli interventi di:</p> <p>B.1) formazione della piazzola;</p> <p>B.2) opere di livellamento del terreno;</p> <p>B.3) realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;</p> <p>B.4) realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli, panche, coperture, etc..) e di attrezzature dedicate alla fruizione dell'area (attrezzature per la ginnastica, per la riproduzione dei suoni del bosco, etc.);</p> <p>B.5) realizzazione, fornitura e apposizione di cartellonistica;</p> <p>B.6) recupero e ristrutturazione di manufatti storici presenti nell'area (piloni, insegne votive, etc.);</p> <p>B.7) realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco realizzati all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 4.1 della Circolare del Presidente Giunta Regionale del 9 marzo 95, prot. 6/AGE esplicativa sull'applicazione della L.R. 16/94;</p> <p>B.8) creazione o miglioramento di parcheggi esistenti strettamente funzionali alla fruizione delle aree e dei percorsi.</p> <p>Sono altresì finanziabili i seguenti interventi di ripristino delle strutture già esistenti:</p> <p>B.9) livellamento del fondo dell'area;</p> <p>B.10) ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;</p> <p>B.11) ripulitura tramite decespugliamento;</p> <p>B.12) taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;</p> <p>B.13) ripristino o sostituzione di arredi e attrezzatura danneggiati;</p> <p>B.14) ripristino o sostituzione di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;</p> <p>B.15) ripristino o sostituzione/integrazione della cartellonistica;</p> <p>B.16) recupero e ristrutturazione di manufatti storici presenti nell'area (piloni, insegne votive, etc.).</p>
<p>C. Realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco</p>	<p>Sono ammissibili interventi di realizzazione o ripristino di giardini botanici o di altre strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi.</p> <p>In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:</p> <p>C.1) ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea;</p> <p>C.2) realizzazione o ripristino di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;</p> <p>C.3) la realizzazione o ripristino di stradelli, piste o strade forestali interni</p>

	<p>all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente;</p> <p>C.4) la realizzazione, ripristino, adeguamento e messa in posa di segnaletica specifica;</p> <p>C.5) eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature, interventi fitosanitari, di monitoraggio o curativi);</p> <p>C.6) acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali esclusivamente di specie autoctone e idoneo alle condizioni stagionali (allegato C, tabella I del vigente Regolamento Forestale) dovrà essere munito, quando previsto, di passaporto delle piante ("passaporto verde");</p> <p>C.7) messa a dimora o ripristino di arredi in legno;</p> <p>C.8) realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;</p> <p>C.9) ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative, compresa la realizzazione o ripristino dell'impianto elettrico o idro/termo/sanitario;</p> <p>C.10) acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture temporanee in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; etc..) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, etc..) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; etc..);</p> <p>C.11) recupero e ristrutturazione di manufatti storici presenti nell'area (piloni, insegne votive, etc.).</p> <p>Le voci C9),C10) , C11) devono avere una incidenza massima sui costi ammissibili pari al 20% ciascuna e al 40% se sommate.</p>
--	--

2. Sono ammissibili spese generali e di progettazione quali onorari di consulenti, studi di fattibilità, per un importo massimo pari al 10% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

3. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni (che verranno conteggiati a partire dalla richiesta di saldo), risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario delle superfici e dei beni (edifici, manufatti, pertinenze), vedi Allegato A.2. Tale dichiarazione di assenso è obbligatoria all'atto di presentazione della domanda.

4. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

5. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il beneficiario.

6. Tutti i manufatti (es. staccionate, cartellonistica, passerelle, etc.) dovranno essere realizzati preferibilmente in **legno**. L'utilizzo di materiali diversi dal legno dovrà essere debitamente motivato e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Valutazione.

7. Al fine di sostenere la filiera del legno locale e in coerenza con la Misura 123 azione 2 del PSL ("Valorizzazione dei prodotti tipici dell'area GAL"), verrà assegnato un punteggio di merito nel caso in cui il prodotto finito sia realizzato da microimprese operanti nell'area GAL.

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 7. Le spese non ammissibili sono disciplinate dal Reg. CE 1968/2005 al quale si deve fare riferimento.

Le spese ammissibili sono disciplinate anche dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi – Anno 2010" emanate dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e scaricabili all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/misure/Spese ammissibili Def 18 11 2010.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/misure/Spese_ammissibili_Def_18_11_2010.pdf)

2. A titolo di esempio, si precisa che è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di arredi ed attrezzature usati;
- spese per l'ordinaria manutenzione degli itinerari e delle superfici forestali;
- acquisto di complementi di corredo, minuterie e beni di consumo quali stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti simili, scorte varie, etc.;
- lavori svolti in economia o comunque spese non documentabili, comprese le spese calcolate in maniera forfettaria;
- itinerari e relative spese allestiti a valere sulla Misura 313 - azione 1 del PSR 2007-2013.

3. Non è ammessa a finanziamento l'IVA che possa essere, in qualunque modo e a qualunque titolo, recuperata dal beneficiario (articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) N. 1698/2005). Non è comunque ammessa a finanziamento l'IVA sostenuta dagli Enti Pubblici.

4. Non sono finanziabili investimenti che, sulle stesse superfici e per le stesse operazioni, abbiano già ricevuto un finanziamento pubblico o sia stata presentata domanda in tal senso.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10.

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 8, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000,00
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 90.000,00

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 227 risultano pari a € 600.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal GAL attraverso la riprogrammazione del proprio Piano finanziario e con eventuali ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL dalla Regione Piemonte.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare la titolarità nel caso di possesso delle superfici forestali;
- deve essere in regola con i versamenti contributivi.

2. In ogni caso, il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a consentire l'accesso alle opere realizzate, evitando di porre in atto qualsiasi comportamento attivo od omissivo che possa impedirne la fruizione.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 227 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui seguenti parametri:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
A. INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI CON PERCORSI ESISTENTI (max 10 punti)	A.1 - L'intervento proposto si collega a itinerari già esistenti e accatastati in base alla rete e al catasto regionale del patrimonio escursionistico (RPE, CAI, GTA, sentieri regionali)	5
	A.2 - L'intervento proposto è inserito o si collega ad aree di pregio naturalistico-ambientale (Aree protette o Rete Natura 2000)	3
	A.3 - L'intervento proposto si collega a patrimoni culturali (piloni votivi, aree destinate alle carbonaie, luoghi di culto, aree di interesse archeologico, etc...)	2
B. RILEVANZA E QUALITA' DEL PROGETTO (max 30 punti)	B.1 - Impegno alla gestione senza fini di lucro e manutenzione nel tempo delle aree e dei percorsi realizzati	6
	B.2 - Accessibilità e fruibilità (anche solo di parte delle aree e/o dei percorsi) da parte di persone con disabilità	6
	B.3 - Vicinanza di strutture turistico-ricettive e/o ristoranti accessibili da persone con disabilità (entro un raggio di un chilometro da un punto di accesso del percorso)	5
	B.4 - Vicinanza di strutture turistico-ricettive e/o ristoranti (entro un raggio di un chilometro da un punto di accesso del percorso)	4
	B.5 - Collegamento con progetti a valere su altre misure PSR 2007-2013	4
	B.6 - Progetto inserito in area forestale già oggetto di pianificazione, gestione e/o valorizzazione da parte degli enti locali (in essere o in via di approvazione), gestione e/o valorizzazione da parte degli enti locali (ad es. attuazione di misure di gestione delle foreste di protezione attuate con precedenti PSR, gestione finalizzata all'aumento dello stoccaggio CO2, altro)	3
	B.7 - L'intervento prevede opere di valorizzazione (recupero/ ristrutturazione) di manufatti storici posti lungo il percorso (quali muretti di contenimento, piloni, insegne votive, etc..)	2

C. SOSTEGNO ALLA FILIERA DEL LEGNO E ALL'ECONOMIA LOCALE (max 8 punti) <i>i punteggi C.2 e C.3 sono alternativi</i>	C.1 - Gli arredi e le attrezzature sono realizzati in legname di castagno o larice	3
	C.2 - Il legname impiegato (castagno o larice) è di provenienza regionale. La provenienza dovrà essere chiaramente indicata sul preventivo allegato alla domanda di contributo.	2
	C.3 - Il legname impiegato (castagno o larice) è di provenienza area GAL. La provenienza dovrà essere chiaramente indicata sul preventivo allegato alla domanda di contributo.	3
	C.4 – Tutti i prodotti finiti in legno sono realizzati da microimprese operanti nell'area GAL	2
D. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E CONCERTAZIONE PROMOSSE DAL GAL	D.1 - E' stata presentata al GAL la Manifestazione di Interesse per la partecipazione al presente bando (entro la data del 26 ottobre 2012).	2

3. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 50 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12 punti.

4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, il soggetto richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) comprensivo dei seguenti allegati:

- 1) Allegato A.1 - Descrizione del Progetto
- 2) Allegato A.2 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario privato
- 3) Allegato A.3 - Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso/area di fruizione sul sito internet del GAL
- 4) Fascicolo di progetto, con approfondimento progettuale a livello di **Progetto Preliminare**, comprensivo della seguente documentazione:
 - Relazione tecnica di inquadramento territoriale che ponga in evidenza:
 - il profilo vegetazionale;

- lo stato di fatto del sito;
 - le azioni previste nel progetto con particolare attenzione alle peculiarità tematiche dell'intervento e alle attività che potranno essere svolte nelle aree coinvolte, con specificazione degli interventi previsti per rendere accessibili e fruibili da parte delle persone con disabilità;
 - le ricadute sugli aspetti ambientali e sociali del contesto di riferimento;
 - i lavori previsti con le modalità di esecuzione;
 - i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, il crono-programma di massima dei lavori stessi;
 - elenco dei pareri autorizzativi che devono essere richiesti ad uffici ed enti competenti.
- Elaborati grafici comprendenti:
- corografia con individuazione dell'area mediante l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000;
 - estratti di carta forestale e delle destinazioni desunte da Piani Forestali Aziendali (PFA) istruiti o in corso di approvazione o da Piani Forestali Territoriali (PFT);
 - estratto di mappa catastale;
 - visure catastali delle particelle interessate dall'intervento;
 - progetto dell'intervento redatto in scala adeguata e con le rappresentazioni grafiche quotate (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi tipologici) atti a descrivere le opere progettate (solo in caso di interventi su manufatti);
 - descrizione degli interventi di miglioramento forestale (tagli fitosanitari, diradamenti, ripuliture...) con stima del materiale legnoso derivante dai tagli e definizione della destinazione del legname derivato dall'intervento;
 - documentazione fotografica;
 - quadro economico dell'intervento.

5) Computo metrico estimativo degli interventi previsti; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il "Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte" – Edizione dicembre 2012 valevole per il 2013, il cui testo integrale è disponibile on line sul B.U. n. 12 s.o. n.1 del 21/03/2013 (le informazioni applicative, nonchè lo scarico delle singole sezioni tematiche, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm>

Nel caso di adozione di voci non previste dal prezzario regionale o di importi diversi, è necessario seguire le indicazioni di cui ai successivi punti 6 e 7.

6) Tre preventivi di ditte nel settore per le opere speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

7) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico o attrezzatura. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro

(IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

8) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

9) Copia degli eventuali pareri autorizzativi già rilasciati da enti sovracomunali o uffici competenti o copia della richiesta presentata.

10) Deliberazione da parte della Giunta Comunale di approvazione del Progetto Preliminare e della relativa domanda di contributo presentata a valere sul presente bando.

11) *(Eventuale, non obbligatorio)* Impegno ad attivare convenzioni e accordi con associazioni, pro-loco, gruppi locali, imprese turistiche, per la gestione senza fini di lucro e la manutenzione nel tempo delle aree e dei percorsi realizzati (l'impegno deve essere attestato attraverso lettera di intenti, bozza di accordo tra le parti, etc.)

12) Fotocopia leggibile di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Entro 90 giorni dalla data di concessione del contributo da parte del GAL, il beneficiario dovrà comunque trasmettere al GAL copia della progettazione definitiva (se prevista dalla tipologia dell'intervento progettato), pena la revoca del contributo assegnato.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le Amministrazioni comunali che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

i. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dal richiedente, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

ii. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651).

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*:

“piano di sviluppo rurale –accedi”), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link “Registrazione aziende e privati”) oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consorziale di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'utente un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli";
conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". È importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Frazione Fè, 2 – 10070 CERES (TO)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Sostegno agli investimenti forestali non produttivi nelle aree forestali*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 227*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di

autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche del presente bando.

La presentazione della domanda di contributo non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'Amministrazione comunale.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i., del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso la sede del richiedente.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 10/04/2013 e fino alle ore 24 del 13/06/2013 (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del 18/06/2013** deve essere consegnata la domanda cartacea.

2. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

3. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa,

sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Preliminare e della relativa domanda di contributo presentata a valere sul presente bando.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda

l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse saranno pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale di contributo pubblico di cui all'art. 9.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda telematica, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Limiti degli investimenti

1. Il progetto è concluso quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

2. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione dell'eventuale sopralluogo preliminare risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

3. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 31/10/2014.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel

vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);

- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;

- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.

All'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Varianti e adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. I beneficiari possono tuttavia richiedere varianti agli interventi approvati.

2. Non viene definito un limite massimo, ma le varianti devono essere di lieve entità e **non possono modificare le finalità del progetto**. La variante non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

3. Ogni richiesta di variazione sostanziale (in seguito alla chiusura della fase definitiva di istruttoria) può essere ammessa solo alle seguenti condizioni:

a. deve essere presentata:

- in modalità informatica, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;

- in forma cartacea, dopo avere predisposto e stampato la richiesta attraverso la procedura informatica, al GAL mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R; qualora entro 30 giorni dalla data di consegna cartacea della proposta di variazione l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima si intenderà tacitamente approvata secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Nel caso di variante edilizia, il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare al GAL la documentazione tecnica già approvata dal Comune (nel quale viene realizzata l'opera) al fine di dimostrare che la variante edilizia è già stata valutata positivamente dall'Ente stesso. In assenza di tale documento, il GAL non procederà alla valutazione della proposta.

b. non deve determinare una modificazione in diminuzione del punteggio;

c. qualora determini una variazione in aumento del punteggio, a tale variazione non potrà corrispondere un aumento del contributo concesso e tantomeno una variazione della posizione utile in graduatoria;

d. deve essere corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta formulata.

4. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno il GAL ha la possibilità di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui.

5. Per i presentatori delle domande è possibile, dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a

discrezione del GAL.

6. Il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, può apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tali modifiche sono finalizzate alla gestione di scostamenti dovuti a necessità tecniche o economiche, e comunque di entità molto lievi, tra il progetto approvato e quanto rendicontato in domanda di pagamento.

Le diminuzioni di prezzo di un investimento non è considerato adattamento tecnico-economico, ma semplice risparmio.

7. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

8. L'adattamento tecnico economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

9. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico senza alcun impegno da parte del GAL.

10. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

11. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

12. Gli adattamenti tecnico-economici non possono comportare la realizzazione di nuovi interventi.

Articolo 29 Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono

elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere **quietanzate**. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Il beneficiario deve dimostrare l'avvenuto pagamento con la presentazione delle fatture, allegate all'atto di liquidazione del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante.

Articolo 30 – Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potrà essere erogato un **anticipo** nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- i beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo previsto dalla normativa (**50% del contributo concesso**) purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti;
- trattandosi di beneficiari pubblici, potrà essere accettata, in alternativa alla garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, una **garanzia scritta fornita da una loro autorità** (Delibera dell'organo competente), in base alla normativa in vigore, che copra una **somma uguale alla percentuale specificata (110% dell'ammontare dell'anticipo)**, considerato che tale autorità si impegna a pagare la somma coperta dalla sua garanzia nel caso in cui non sia stato fissato alcun diritto per l'anticipo pagato.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea);
- garanzia scritta con delibera di Ente pubblico (redatta secondo la bozza di cui all'Allegato B del presente bando).

2. Non sono previsti acconti su stato avanzamento lavori.

3. Il **saldo** del contributo spettante verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo (presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea);
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- relazione finale illustrante le opere e gli interventi realizzati, in coerenza con la documentazione presentata in fase di domanda di cui all'art. 14;
- **fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del legale rappresentante dell'ente beneficiario.**

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;

- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0123 -52.16.36 con il seguente orario:

GIORNO	ORARIO
martedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
mercoledì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
giovedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 Ceres (TO).

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gal-vallilanzocerondacasternone.it

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 36 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL, sull'Albo Pretorio della Comunità Montana e verrà inviato via e-mail a tutti i comuni appartenenti all'area GAL.